

COMUNE di CASTELVETRANO

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Ordinanza Sindacale n. 7 del 12 agosto 2014

II SINDACO

OGGETTO: Attività di prevenzione dei falò sulla spiaggia – Divieto di detenzione e di trasporto di materiale idoneo all'accensione dei fuochi.

Considerato che nella notte fra il 14 ed il 15 agosto vengono solitamente accessi molti falò sulle spiagge del litorale di Triscina e Marinella di Selinunte, in violazione dell'art. 3 punto 6 del D.D.G. dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 01 giugno 2007;

Considerato, inoltre, che, a causa dell'alto numero di fuochi accesi negli anni passati, il fenomeno ha assunto proporzioni non tollerabili e difficilmente contrastabili con i normali mezzi a disposizione delle forze dell'ordine;

Considerato, infine, che negli anni passati si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica e privata e di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato sull'arenile dei litorali di Triscina e Marinella di Selinunte dei residui (tizzoni ardenti) dell'attività di accensione dei fuochi;

Ritenuto che un idoneo mezzo di contrasto al fine di prevenire il collettivo perpetrarsi di simili atti, vietati dal Decreto del Direttore Generale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale potenzialmente idoneo all'accensione dei suddetti fuochi nel periodo di tempo solitamente dedicato a queste attività (dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 08.00 del 15 agosto 2014);

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. Vietare dalle ore 08.00 del 14 agosto 2014 alle ore 08.00 del 15 agosto 2014 la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia del litorale di Triscina e Marinella di Selinunte.
2. Che la Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine assicurino il rispetto della presente Ordinanza, mediante appositi controlli.
3. La notifica della presente ordinanza, a cura della Polizia Municipale, al Commissariato della Polizia di Stato, alla Compagnia Carabinieri di Castelvetro, alla Stazione Carabinieri di

Castelvetrano, alla Stazione Carabinieri di Marinella di Selinunte, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano, con la richiesta di collaborazione per gli opportuni controlli.

A V V E R T E

- Che l'inosservanza delle limitazioni sopra esposte comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma I dell'art. 7-bis del Testo Unico degli Enti Locali, da €. 25,00 ad €. 500,00.
- Che per le violazioni alla presente Ordinanza, i trasgressori hanno la facoltà di estinguere la sanzione amministrativa pecuniaria prevista mediante il pagamento in misura ridotta, ai sensi del comma II dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari ad € 200,00 (duecento/00).

A V V E R T E

Che chiunque abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Palermo, o, in via alternativa, mediante ricorso straordinario da proporre, entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, al Presidente della Regione Siciliana.

D I S P O N E

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano e la comunicazione agli organi di stampa, ai fini della massima diffusione, e l'invio alla Prefettura di Trapani ed alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.

Il Comandante della Polizia Municipale
Vincenzo Bucca



Il Sindaco
Avv. Felice J. Errante

Comune di Castelvetrano

Copia conforme all'originale
Castelvetrano li 2 AGO, 2014

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

L'Istruttore Amministrativo
Gallo Giuseppe

